



COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 46 DEL 04/06/2026

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (CUP).

L'anno 2026, il giorno quattro, del mese di Giugno, per le ore 08:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta pubblica prima convocazione.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 26 componenti del Consiglio:

Nome	Presenza	Nome	Presenza
ANDREANI FRANCESCO	Assente	MECARELLI FABIO	Presente
BONFIGLI FRANCESCA	Presente	MELARANCI MONICA	Presente
BUONTEMPO TEODORO	Presente	NOVELLI FRANCESCO	Presente
CARBONI EDOARDO	Presente	PESARESI CARLO MARIA	Assente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	PETRELLI GIACOMO	Presente
DINI SUSANNA	Presente	PINI ANNALISA	Presente
FATTORINI SILVIA	Assente	PIZZI SIMONE	Presente
FAVA FABIOLA	Presente	ROSSI VINCENZO	Presente
FEDELE GIULIA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Assente
FIORDELMONDO FEDERICA	Assente	SILVETTI DANIELE	Presente
GIACHI DANIELE	Presente	STRANO RICCARDO	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente	TAUS MARINA	Presente
IPPOLITI ARNALDO	Assente	TOCCACELI JACOPO	Presente
LUPACCHINI ANGELICA	Presente	TOMASSETTI ANGELO	Assente
MANDARANO MASSIMO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
MARCOSIGNORI LUCA	Presente	VECCHI ANDREA	Presente
MAZZANTI CARLA	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio: Simone Pizzi.

Partecipa il Segretario Generale: Montaccini Giovanni.

DELIBERAZIONE N. 46 DEL 4 GIUGNO 2026

AREA RISORSE E SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO ENTRATE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (CUP).

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 456 del 21.05.2026 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 537), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore Giovanni Zinni

LAGIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4/03/2021, si è provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss. e comma 837 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2021:

- *all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- *all'approvazione del "Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale";*
- *all'approvazione delle relative tariffe in sede di prima applicazione;*
- *a confermare il metodo di gestione del nuovo canone tramite affidamento diretto in house alla partecipata Ancona entrate S.r.l.;*

DATO ATTO che il suddetto "canone" (di seguito: "CUP") ha sostituito le seguenti entrate:

- *il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- *l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;*
- *il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;*
- *il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;*

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9/01/2025, è stata approvata, tra le altre, una modifica al predetto Regolamento comunale in merito all'applicazione del canone per le occupazioni relative ai cantieri edili realizzati per lavori di riqualificazione o manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, in recepimento dell'orientamento giurisprudenziale in materia, da ultimo la deliberazione n. 80 del 18/04/2024 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte;

CONSIDERATO che, relativamente alle predette occupazioni, è stato previsto:

- a) che le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali, regioni, province, Città Metropolitane e comuni sono esenti senza limitazioni, qualora i lavori siano svolti direttamente dagli stessi e, per gli enti religiosi ed enti pubblici, limitatamente alle occupazioni specificatamente previste dalla legge;*
- b) che le occupazioni effettuate direttamente da operatori economici cui, a seguito dell'emissione di specifici bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari delle esenzioni di cui all'art. 8, lett. a), del Regolamento - rilevandosi il formarsi del presupposto per l'occupazione di un'area appartenente al patrimonio indisponibile degli enti - non sono ascrivibili al soggetto esente, bensì all'impresa appaltatrice che realizza il lavoro, restando irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici individuati dal legislatore e che qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege;*

DATO ATTO che, successivamente alla modifica regolamentare in questione, è stata dibattuta la questione in ordine alla configurabilità della soggettività passiva del CUP per le occupazioni di suolo pubblico effettuate alle ditte che eseguono opere pubbliche commissionate da Pubbliche Amministrazioni;

TENUTO CONTO:

- della deliberazione n. 100 del 8/08/2025 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria e della più recente giurisprudenza in materia;*
- del parere reso dal legale adito a tale riguardo, conservata agli atti dell'Ufficio, secondo cui il discrimen per l'assoggettamento dell'occupazione del suolo pubblico al CUP possa essere individuato nella finalità economica autonoma dell'occupazione da parte dell'impresa, tale da radicare la debenza del canone in capo all'impresa stessa;*

RITENUTO necessario, per quanto sopra, integrare il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati" al fine di individuare con maggiore chiarezza il perimetro applicativo del CUP per le occupazioni di cui sopra;

RITENUTO, a tale riguardo, di riformulare l'art. 15, comma 1, lett. B), del predetto Regolamento, come da proposta presentata da Ancona Entrate S.r.l., precisando che la non imponibilità opera esclusivamente nei casi in cui l'occupazione:

- sia imputabile ai soggetti esenti ex art. 1, comma 833, della legge n. 160/2019;*
- riguardi aree formalmente consegnate;*
- sia temporanea, strettamente necessaria all'esecuzione dell'opera e priva di autonoma utilità economico-funzionale per l'impresa,*

restando invece soggette al CUP le occupazioni autonome dell'impresa (depositi, stoccaggi, baraccamenti, utilizzi eccedenti o ulteriori rispetto all'appalto);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 21.5.2026, con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e il ripristino delle sedi stradali", il quale disciplina le modalità di esecuzione degli interventi che comportano la manomissione, la rottura o l'occupazione del suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché le modalità di ripristino dello stesso e che trova applicazione a chiunque effettui lavori su aree pubbliche o di uso pubblico nel territorio comunale, indipendentemente dalla natura o durata dell'intervento;

RITENUTO necessario coordinare le disposizioni del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati” con quanto disposto dal predetto “Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e il ripristino delle sedi stradali” in merito all’occupazione del suolo pubblico, al fine di garantire maggiore coerenza normativa e regolamentare, nonché l’uniformità applicativa;

RITENUTO, per quanto sopra, apportare alcune modifiche al vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati”, integrando l’art. 3 e introducendo, all’art. 15, l’obbligo di asseverazione tecnica di regolare ripristino a fine lavori, come da proposta presentata da Ancona Entrate S.r.l. e condivisa con il Servizio manutenzioni e protezione civile del Comune di Ancona;

TENUTO CONTO che:

- *l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 15-ter;*
- *non sono soggette all’obbligo di pubblicazione le delibere di approvazione o di modifica dei regolamenti relativi ad entrate non di natura tributaria;*
- *la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 12225 del 1/05/2026, ha stabilito che il Canone unico patrimoniale (CUP) ha natura di entrata tributaria e le relative controversie spettano al giudice tributario;*
- *per effetto di tale pronuncia, il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del predetto art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011;*

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la necessità di acquisire, sulla presente proposta, il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del TUEL;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi è il dott. Michele Camilletti che, unitamente al Dirigente di coordinamento dell’Area risorse e sviluppo economico dott.ssa Daniela Ghiandoni, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a disporre in merito;

propone al Consiglio comunale

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. di approvare le seguenti modifiche al vigente “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4/03/2021 e successivamente modificato:

Testo vigente	Testo aggiornato
<p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i></p> <p><i>Presupposto del canone</i></p> <p><i>1. Il presupposto del canone è:</i></p> <p><i>a. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;</i></p> <p><i>b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.</i></p> <p><i>2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati individuati a norma dell’art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.</i></p> <p><i>3. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell’impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l’occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i></p> <p><i>Presupposto del canone</i></p> <p><i>1. Il presupposto del canone è:</i></p> <p><i>a. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;</i></p> <p><i>b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.</i></p> <p><i>2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati individuati a norma dell’art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.</i></p> <p><i>3. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell’impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l’occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.</i></p> <p><i>4. Le manomissioni e i ripristini del suolo pubblico, anche se connessi a occupazioni temporanee, sono disciplinati dal Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e il ripristino delle sedi stradali.</i></p>

	<p><i>L'esecuzione degli interventi resta subordinata al rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali ivi previste, fermo restando l'assoggettamento al canone unico patrimoniale qualora ricorrano i relativi presupposti impositivi previsti dalla legge e dal presente regolamento.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 Particolari tipi di occupazione</p> <p><i>1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:</i></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>B) Occupazioni per attività edilizie</p> <p><i>1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.</i></p> <p><i>2. Le concessioni relative a lavori realizzabili con permesso di costruire o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.</i></p> <p><i>3. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.</i></p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Particolari tipi di occupazione</p> <p><i>1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:</i></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>B) Occupazioni per attività edilizie</p> <p><i>1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.</i></p> <p><i>2. Le concessioni relative a lavori realizzabili con permesso di costruire o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.</i></p> <p><i>3. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.</i></p> <p><i>4. Non costituisce presupposto imponible del canone l'occupazione temporanea strettamente necessaria all'esecuzione di lavori pubblici affidati dai soggetti esenti individuati dall'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019, limitatamente alle aree formalmente consegnate all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera e per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle prestazioni contrattuali, purché l'occupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• sia direttamente imputabile all'ente committente;</i> <i>• sia priva di autonoma utilità</i>

	<p><i>economico-funzionale per l'impresa esecutrice;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• non ecceda le esigenze tecnico-esecutive dell'appalto;</i> <i>• non comporti utilizzazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica.</i> <p><i>Restano in ogni caso soggette al canone le occupazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• effettuate per finalità organizzative, produttive o economiche proprie dell'impresa;</i> <i>• relative a depositi, baraccamenti, stoccaggi, aree operative aggiuntive o utilizzi eccedenti l'area consegnata;</i> <i>• caratterizzate da autonomia economica funzionale;</i> <i>• effettuate in assenza di formale consegna dell'area da parte dell'ente committente;</i> <i>• riconducibili a concessionari, gestori di reti o affidatari di servizi pubblici che operino con organizzazione imprenditoriale propria.</i> <p>.....</p> <p><i>2. Il soggetto autorizzato all'esecuzione di scavi o manomissioni del suolo pubblico è tenuto, al termine dei lavori, a presentare asseverazione di regolare esecuzione e ripristino delle opere, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e il ripristino delle sedi stradali.</i></p> <p><i>Resta fermo che l'esecuzione di scavi, manomissioni o ripristini del suolo pubblico non comporta di per sé esclusione dall'applicazione del canone unico patrimoniale, dovendosi verificare in concreto la sussistenza del presupposto impositivo, della titolarità dell'occupazione e delle eventuali condizioni di esenzione o non imponibilità previste dalla legge e dal presente regolamento.</i></p>
--	--

3. di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati" risulta modificato come riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. *di dare atto che le modifiche al vigente “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati” introdotte con il presente provvedimento attengono a precisazioni e specificazioni relative a disposizioni già previste nel Regolamento e a disposizioni di coordinamento con il “Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e il ripristino delle sedi stradali” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 21.5.2026;*
5. *di prendere atto del parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D. Lgs. n. 267/2000.*
6. *di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e secondo le modalità richiamati nelle premesse.*
7. *di trasmettere il presente provvedimento ad Ancona Entrate S.r.l., nonché all’Area lavori pubblici ed al Servizio manutenzioni e protezione civile di questo Comune;*
8. *di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti, funzionario titolare di E.Q. dell’Area risorse e sviluppo economico.*
9. *di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di dare immediata applicazione alle modifiche introdotte.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: <<**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (CUP). PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.**>>;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITI i pareri della 1^a e della 7^a Commissione consiliare, espressi in data 28.05.2026;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 108), espresso in data 04.06.2026, qui allegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente

Presenti:	26	<i>Sono usciti i Consiglieri Angelo Tomassetti, Arnaldo Ippoliti, Silvia Fattorini e Francesco Rubini Filogna.</i>
Favorevoli:	20	
Contrari:	0	
Astenuti:	6	Giacomo Petrelli, Edoardo Carboni, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Diego Urbisaglia e Susanna Dini.
Non partecipanti al voto:		

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in premessa richiamata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	26	
Favorevoli	20	
Contrari:	0	
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	6	Mirella Giangiacomi, Edoardo Carboni, Diego Urbisaglia, Giacomo Petrelli, Susanna Dini e Andrea Vecchi.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

- ▶ "A";
- ▶ Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- ▶ Visto di conformità dell'azione amministrativa;
- ▶ Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- ▶ Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio";

- ▶ Parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 108), espresso in data 04.06.2026.
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio
SIMONE PIZZI

Il Segretario Generale
MONTACCINI GIOVANNI